

Avv. Guido Martinelli
Avv. Marilisa Rogolino

Bologna, li 19/03/2020

Circolare n. 7B/2020

Oggetto: Decreto “Cura Italia” in Gazzetta Ufficiale

La Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.2020 ha pubblicato il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 il cui testo è stato reso noto solo nella giornata di ieri.

Vediamo ora di esaminare le disposizioni che coinvolgono, direttamente o potenzialmente, il mondo dell'associazionismo e del terzo settore.

L'art. 22 concede ai datori di lavoro del settore privato “e del terzo settore compresi” in conseguenza della emergenza epidemiologica da COVID – 19 trattamenti di cassa integrazione in deroga per il proprio personale dipendente, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

L'art. 27 consente ai liberi professionisti titolari di partita Iva e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie di richiedere una indennità per il mese di marzo '20 pari a 600 euro. Detta indennità, erogata dall'Inps, non concorre alla formazione del reddito e non potrà essere riconosciuta ai percettori di reddito di cittadinanza. Al momento non sono note le modalità attraverso le quali dovrà essere fatta questa richiesta

Con l'art.35 del D.L. “Cura Italia”, rubricato “*Disposizioni in materia di terzo settore*”, vengono introdotte diverse proroghe che riguardano sia il termine per l'adeguamento degli statuti nell'ambito della riforma degli enti del terzo settore (ETS) per ONLUS, organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS) e imprese sociali, sia il termine per l'approvazione dei bilanci di ODV,APS e ONLUS. In particolare, con riferimento al primo punto, ai commi 1 e 2 del citato articolo 35 vengono prorogati al prossimo 31 ottobre 2020 i termini contenuti, rispettivamente, nell'art.101 c.2 del d.lgs. 117/2017 (nuovo codice del terzo settore) e nell'art.17 c.3 del d.lgs. 112/2017 (disciplina dell'impresa sociale), che prima della modifica stabilivano un obbligo di adeguamento degli statuti al prossimo 30 giugno in virtù delle disposizioni contenute nell'art.43 comma 4-bis del D.L. n.34/2019 convertito, con modificazioni dalla legge 58/2019 (il cosiddetto “Decreto Crescita”).

Nel merito va rilevato che con la risoluzione n.89/E del 25 ottobre 2019 l'agenzia delle entrate ha chiarito che tanto le ODV, quanto le APS e le ONLUS potranno comunque continuare ad applicare le attuali discipline fino al termine di definitiva entrata in vigore

della riforma anche nel caso in cui non procedano ad adeguare lo statuto entro il prossimo 30 giugno (oggi 31 ottobre) 2020.

Pertanto, l'unico effetto che produrrà il tempestivo adeguamento degli statuti entro la nuova scadenza del 31 ottobre 2020 sarà quello di evitare di dover fare ricorso allo strumento dell'assemblea straordinaria, potendo quindi approvare le richiamate modifiche statutarie con le maggioranze semplici previste dai rispettivi statuti. Solo quindi le organizzazioni maggiormente strutturate e caratterizzate da una larga base associativa avranno certamente convenienza a valutare tale opzione. Non così, invece, per la maggioranza delle associazioni a ristretta base sociale per quali sarà in taluni casi opportuno valutare l'adeguamento nel più ampio termine della entrata in vigore della riforma (su questo punto è importante evidenziare come sia necessaria tanto l'istituzione del nuovo registro nazionale degli enti del terzo settore quanto l'intervenuta autorizzazione da parte degli organi comunitari).

Anche perché, ad oggi, continuano a mancare ancora numerosi decreti (uno tra tutti quello per le attività diverse) fondamentali per poter valutare non solo l'opportunità ma anche la possibilità di entrare nel terzo settore

Quanto al secondo punto, invece, il comma 3 del citato articolo 35 dispone per ONLUS, ODV e APS la possibilità di approvare i propri bilanci nel più ampio termine del 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto. La proroga interessa i predetti enti la cui scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del cosiddetto "periodo emergenziale" stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, periodo che scadrà il 31 luglio (sei mesi dalla data della delibera).

La proroga si è resa necessaria in quanto, per le Onlus, odv e aps è già in vigore il codice del terzo settore che prevede, al suo art. 48 co. 3, il deposito del bilancio al Runts entro il 30 giugno. Per cui corretto appare il differimento con atto legislativo.

Si pone il problema se anche le "altre associazioni" possano prorogare la data di approvazione dei loro bilanci. Per loro vale solo il dettato statutario e, quindi, la condivisione con il corpo associativo, pertanto il bilancio potrà essere approvato anche in data successiva a quella prevista dallo statuto previa condivisione, anche per referendum, di tale decisione con tutti gli associati

L'art. 47 prevede che nei: *"Centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, l'attività dei medesimi è sospesa dalla data del presente decreto e fino alla data di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020."*

L'art. 61 prevede che siano sospesi i termini per i versamenti delle ritenute alla fonte nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dei:

- a)
- b) *soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;*
- c)

- d) *soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;*
- e) *.....;*
- f) *soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;*
- g) *soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;*
- h) *soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;*
- i) *.....;*
- r) *alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.*

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi in una unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

L'art. 66 prevede che per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019

Con il comma 4 dell'art.73 del D.L. "Cura Italia", rubricato "*Semplificazioni in materia di organi collegiali*", sempre al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione del periodo emergenziale richiamato in precedenza, viene previsto che le associazioni private, riconosciute e non, e le fondazioni, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possano riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con

certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Merita osservare come la formulazione normativa non brilla per chiarezza sotto il profilo soggettivo, atteso che la stessa non pare ricomprendere tutte le organizzazioni appartenenti al terzo settore escludendone quindi alcune, quali, ad esempio, i comitati.

Posto che non si comprendono le ragioni di una tale esclusione, attesa la chiara finalità della norma di evitare assembramenti di persone, è auspicabile un rapido intervento del legislatore teso a ricomprendere la possibilità di riunirsi in videoconferenza per qualsivoglia organizzazione appartenente al terzo settore.

Per concludere l'art. 88 prevede che, in presenza della sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, i soggetti acquirenti possano presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Cordiali saluti.

Avv. Guido Martinelli

